

ENTE PARCO REGIONALE DEL CONERO

Via Peschiera n. 30
60020 SIROLO (AN)

DETERMINAZIONE RESPONSABILE UFFICIO TECNICO

N. 22

Oggetto: memorie difensive Accertamenti urbanistici presso immobile sito in Comune di Sirolo zona "Lavi" e censito al NCT del Comune di Sirolo al Fg. 10 map. 174 e 477_ non accoglimento memorie.

Data 07/07/2023

L'anno duemilaventitre, il giorno sette del mese di Luglio, nel proprio ufficio,

Il responsabile P.O. Tecnico-Istituzionale

Premesso che,

in applicazione dei principi recati dal TUEL 267/2000, dal D.Lgs. 30/3/2001 n. 165 ed in conformità alle disposizioni recate dall'art. 169 del D.Lgs. 267/2000 la gestione è affidata ai responsabili dei servizi da individuarsi nell'ambito dei dipendenti dell'Ente;

con delibera di Consiglio Direttivo n. 4 del 02/01/2023 vengono attribuite le funzioni di Posizione Organizzativa del Servizio Tecnico/Istituzionale dell'Ente Parco del Conero all'Arch. Ludovico Caravaggi Vivian.

Considerato che,

con nota del 25/05/2023 prot. n. 1654 veniva data comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90 per Accertamenti urbanistici indicati in oggetto.

Con nota acquisita a ns. prot.n. 1821 il 12/06/2023 l'avvocato incaricato dalla ditta proprietaria dell'immobile contermina all'area comunale dove sono stati accertati abusi e condotte vietate, presentava memorie difensive in merito.

Ciò considerato, di seguito si riassumono le memorie difensive e le controdeduzioni dell'ufficio alle stesse:

- a) "accordino a *omissis/nome* una proroga di 90 giorni dei termini concessi con le citate note di avvio del procedimento per il deposito di memorie e, scritti difensivi e documenti, a tutela delle ragioni della scrivente".

Sono stati concessi 15 gg per presentare memorie difensive (in linea con i tempi indicati nella L.241/90 per la partecipazione ai procedimenti amministrativi) e si sono svolti incontri con il destinatario del provvedimento in sede all'Ente Parco, in cui sono stati analizzati tutti i rilievi effettuati ed evidenziati nella nota di avvio del procedimento e nel verbale consegnato in data 25/05/2023; in tali documenti sono indicati i rilievi e gli articoli violati oltre che tutti gli elementi previsti dall'art. 8 della legge 241 del 1990.

- b) "un ulteriore confronto tra i rappresentanti degli enti in indirizzo ed i tecnici che verranno incaricati da *omissis/nome*", "alla presa d'atto dello spontaneo (parziale) ripristino/rimozione delle opere e degli interventi contestati e di che trattasi", "alla condivisione dei termini e delle modalità dell'eventuale ulteriore rimozione delle opere e degli interventi ritenuti illegittimi – *omissis...*".

L'ulteriore confronto poteva essere richiesto anche nei 15 gg dati per le memorie e nei gironi che sono passati tra le memorie stesse e la pubblicazione della presente determina.

Rispetto allo spontaneo ripristino di parte delle opere sarà controllato nei tempi dell'ordinanza del Comune da emettere ai sensi dell'art.35 del DPR 380/01.

Rispetto all'ultima questione l'ordinanza detterà i tempi di rimozione nei termini indicati nel DPR 380/01 non potendo organizzare altre azioni di tipo concertato rispetto a tempi diversi di procedimento.

In definitiva non avendo le memorie eccepito l'avvio del procedimento né le indicazioni delle norme violate non si ritiene possano essere accolte.

Altro motivo per cui le proposte non vengono accolte è dovuto al fatto che le richieste fatte possono ancora essere svolte nei tempi e modi che saranno individuati nell'emanazione delle sanzioni amministrative e nell'ordinanza di rimozione delle opere realizzate e di ripristino dello stato dei luoghi secondo i termini di legge stabiliti per effetto di quanto indicato all'art. 35 del DPR 380/01 (essendo gli abusi realizzati su area Comunale); ulteriore proroga in questa fase farebbe dilatare i tempi del procedimento in contrasto con quanto stabilito dalla L.241/90.

Per quanto sopra, si ritengono le memorie non accoglibili.

Inoltre,

analizzate le seguenti azioni commesse in contrasto con la disciplina di nostra competenza evidenziata,

1. arrivando dal sentiero comunale in discesa in prossimità dell'immobile è stato realizzato uno sbarramento con staccionata in legno e cancello sempre in legno chiuso da lucchetto; *contrasto co. 1 art. 16 del q.P. 02 del PdP e art. 3.18 del Regolamento del Parco;*
2. l'area comunale risulta recintata con staccionata in legno infissi in parte sul terreno e rete plastificata su tutto il fronte ovest; *contrasto co. 1 art. 16 del q.P. 02 del PdP e art. 3.18 del Regolamento del Parco;*
3. a ridosso della recinzione sono state impiantate numerose piante di specie non autoctona (probabilmente "austrocylindropuntia cylindrica"); *contrasto art. 14 del q.P. 02 del PdP e art. 3.18 del Regolamento del Parco e in generale tutto il piano di gestione naturalistica per la lotta alle specie non autoctone;*
4. la staccionata è stata fissata anche con chiodi su 4 alberature del bosco; *contrasto art. 4.1, 4.7 del Regolamento del Parco e in generale tutto il piano di gestione naturalistica per il danneggiamento a piante autoctone e tutelate;*
5. un'ampia area comunale, fino a ridosso della parte rocciosa chiamata "i lavi", risulta recintata con staccionata in legno e rete plastificata su tutto il fronte est lato mare; *contrasto co. 1 art. 16 del q.P. 02 del PdP e art. 3.18 del Regolamento del Parco;*
6. in detta area comunale, a ridosso dei lavi è presente un cancello in legno chiuso da lucchetto ed un sentiero che porta ai lavi, nello scoglio sono state infisse delle zanche in ferro dalla forma ad "U" posizionate a scaletta; *contrasto co. 1 art. 16 del q.P. 02 del PdP e art. 3.18 del Regolamento del Parco; contrasto art. 1 L. 394/91, art. 102 del q.p. 02 del PdP, art. 1.1, 13.4 del Regolamento del Parco.*
7. nella porzione di area comunale tra l'abitazione ed il perimetro recintato verso est sono visibili pini d'aleppo, roverelle e lecci ed altre alberature potati ad arbusto/alberello; *contrasto art. 1 L. 394/91, art. 1.1, art. 2.13, art. 10.6 del Regolamento del Parco, Piano di Gestione Forestale del Parco per interventi in Bosco;*
8. lungo tutto questo pendio è visibile una catena in ferro che dalla casa raggiunge i "lavi". *contrasto art. 1 L. 394/91, art. 102 del q.p. 02 del PdP, art. 1.1, 13.4 del Regolamento del Parco.*

Le azioni commesse realizzate in assenza di Nulla osta sono in contrasto con il Piano di gestione naturalistica, il Piano ed il Regolamento del Parco nella disciplina generale art. 1 della L. 394/91 e art. 1.1 e 13.3 del Regolamento del Parco, art. 3 del q.P. 02 del Piano del Parco e hanno tutte comportato anche la violazione dell'art. 2.1 del Regolamento del Parco in quanto sono state realizzate in assenza di nulla osta oltre che di tutti i contrasti sopra indicati e l'ammontare della sanzione, secondo l'art. 23.4 del Regolamento, è da determinare a cura dell'Ente Parco.

Le sanzioni applicabili per le condotte vietate sono molteplici e ascrivibili a diverse tipologie di danno.

Le azioni commesse violano diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative e contestualmente sono commesse più violazioni della stessa disposizione.

Quindi nel rispetto dell'art. 8 della L. 689/1981 il responsabile soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo.

Indubbio che rispetto ai danni ambientali causati, sentito anche il Direttore per competenza specifica per gli interventi realizzati sulle alberature ed arbusti e sull'impianto di piante esotiche, si ritiene che quanto operato abbia come violazione più grave quella del "danno ambientale con possibilità di ripristino" e quindi applicabile l'art. 29 della L.R. 15/94 con ordine di ripristino e ingiunzione sanzione amministrativa; l'ammontare della sanzione, secondo l'art. 23.4 del Regolamento, è la seguente:

- per il danno causato ascrivibile al "danno ambientale con possibilità di ripristino", il contravventore è tenuto al ripristino del danno ed al pagamento di una somma di denaro compresa fra il doppio e il triplo del profitto derivante dalla trasgressione; nel caso non si possa determinare in senso oggettivo (come per il caso di specie) il profitto derivante dalla trasgressione, lo stesso sarà determinato attraverso il 10% del costo necessario per la realizzazione del danno. Si applica una sanzione da un minimo di euro 500 ad un massimo di euro 3.000 se la somma come sopra determinata fosse inferiore"

quindi considerati i lavori necessari per le azioni condotte inferiori a 10.000,00 € la sanzione è determinata per le violazioni in € 1.000,00 stabilita in misura di doppio del minimo così come previsto all'art. 16 della L. 689/1981 che con riferimento all'art. 8 della L. 689/1981 ammonta quindi ad € **3.000,00**.

Concludendo si ritiene che rispetto alle violazioni sopra indicate sia necessario:

1. elevare verbale per l'ingiunzione al pagamento della seguente sanzione:
€ 3.000,00 stabilita così come previsto all'art. 8 della L. 689/1981 elevando sino al triplo l'importo della sanzione per la violazione più grave commessa.
2. Indicare al Comune di Sirolo di inserire nell'ordinare il ripristino dei luoghi nel rispetto dell'art. 35 del DPR 380/01 le seguenti azioni da svolgere:
 - a) rimozione dello sbarramento con staccionata in legno e cancello sempre in legno chiuso da lucchetto;
 - b) rimozione di tutta la staccionata in legno infissi in parte sul terreno e rete plastificata su tutti fronti;
 - c) rimozione di tutta le piante di specie non autoctona (probabilmente "austrocylindropuntia cilindrica");
 - d) rimozione dei chiodi fissati alle alberature;
 - e) rimozione, a ridosso dei lavi del cancello in legno chiuso da lucchetto e ripristino dello stato dei luoghi eliminando il sentiero che porta ai lavi,
 - f) rimozione nello scoglio delle zanche in ferro dalla forma ad "U" posizionate a scaletta;
 - g) lasciare al libero sviluppo per almeno tre anni le piante di roverelle e lecci potate a vaso situate nella porzione di area comunale tra l'abitazione ed il perimetro recintato verso ets, successivamente le potature dovranno essere finalizzate al recupero di uno sviluppo naturale della pianta;
 - h) rimozione catena in ferro che dalla casa raggiunge i "lavi".

visto il d.lgs 152/06;

vista la legge 394/1991;

vista la L.R. 15/94;

visto il Piano ed il Regolamento del Parco.

Dato atto che la presente determina sarà inviata al gruppo Carabinieri Forestale "Marche" Stazione Conero per gli eventuali provvedimenti di merito e di propria competenza;

dato atto che la direzione SUI del Comune di Sirolo è competente per le azioni e misure da svolgere nel rispetto dell'art. 27 e 35 del DPR 380/01.

D E T E R M I N A

1. la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. il non accoglimento delle memorie difensive;
3. di determinare in € 3.000,00 l'importo della sanzione stabilito come previsto all'art. 23.4 del Regolamento del Parco e così come disciplinato all'art. 8 della L. 689/1981 e dando atto che sarà emanato specifico verbale di sanzione amministrativa;
4. di inviare la presente al Direttore dell'Ente per opportuna conoscenza;
5. di dare atto che sarà emanato verbale di sanzione amministrativa a determina pubblicata;
6. di inviare la presente per opportuna conoscenza e per gli eventuali provvedimenti di merito e di propria competenza al gruppo Carabinieri Forestale "Marche" Stazione Conero;
7. di inviare la presente direttamente anche alla direzione SUI del Comune di Sirolo per le azioni e misure da svolgere nel rispetto dell'art. 27 e 35 del DPR 380/01 di competenza comunale;
8. di richiedere al comune di inserire nella propria ordinanza da emettere ai sensi dell'art. 35 del DPR 380/01 le seguenti azioni da svolgere:
 - a) rimozione dello sbarramento con staccionata in legno e cancello sempre in legno chiuso da lucchetto;
 - b) rimozione di tutta la staccionata in legno infissi in parte sul terreno e rete plastificata su tutti fronti;
 - c) rimozione di tutta le piante di specie non autoctona (probabilmente "austrocylindropuntia cylindrica");
 - d) rimozione dei chiodi fissati alle alberature;
 - e) rimozione, a ridosso dei lavi del cancello in legno chiuso da lucchetto e ripristino dello stato dei luoghi eliminando il sentiero che porta ai lavi;
 - f) rimozione nello scoglio delle zanche in ferro dalla forma ad "U" posizionate a scaletta;
 - g) lasciare al libero sviluppo per almeno tre anni le piante di roverelle e lecci potate a vaso situate nella porzione di area comunale tra l'abitazione ed il perimetro recintato verso ets, successivamente le potature dovranno essere finalizzate al recupero di uno sviluppo naturale della pianta;
 - h) rimozione catena in ferro che dalla casa raggiunge i "lavi";
9. di dare atto che nel rispetto dell'art. 29 della L.R. 15/94, in caso di inottemperanza all'obbligo di ripristino, ferma restando la facoltà dell'amministrazione di provvedere in sostituzione dell'obbligato e a sue spese, la sanzione pecuniaria è aumentata del 20 per cento entro centoventi giorni e del 100 per cento sopra tale limite e Decorso invano il termine fissato per il ripristino, l'ente di gestione del parco procede all'esecuzione d'ufficio delle opere di ripristino e successivamente ingiunge al trasgressore il rimborso delle spese sostenute, secondo le disposizioni del R.D. 14 aprile 1910, n. 639;
10. di dare atto che le somme come sopra determinate verranno incamerate dall'Ente al seguente capitolo 0302.02.002 bilancio provvisorio 2023 bilancio di previsione 2022-2024.

La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti e pubblicata all'albo pretorio ai fini della trasparenza Amministrativa.

Il responsabile P.O. Tecnico-Istituzionale
F.to (Arch. Ludovico Caravaggi Vivian)

=====

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO RAGIONERIA

In ordine alla presente determinazione, e visto l'art. 38 del vigente regolamento di contabilità, appone il visto di regolarità contabile dando atto che le somme come sopra determinate verranno incamerate al seguente capitolo 0302.02.002 bilancio provvisorio 2023 bilancio di previsione 2022-2024;

Sirolo, lì 11/07/2023

UFFICIO RAGIONERIA
F.to Rag. Manila Perugini

Visto: Il responsabile P.O. Tecnico-Istituzionale
F.to (Arch. Ludovico Caravaggi Vivian)

=====

IL DIRETTORE

In ordine alla presente determinazione per opportuna conoscenza, appone il visto.

Sirolo, lì 11/07/2023

Il direttore
F.to Dott. Marco Zannini

Visto: Il responsabile P.O. Tecnico-Istituzionale
F.to (Arch. Ludovico Caravaggi Vivian)

=====

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dall' 11/07/2023 ed è stata inserita nella raccolta delle determinate del servizio proponente.

Il responsabile P.O. Tecnico-Istituzionale
F.to (Arch. Ludovico Caravaggi Vivian)